



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'aviazione civile
Divisione strategia e politica aeronautica

Guida

concernente le richieste per il finanziamento speciale di provvedimenti nel traffico aereo

1° aprile 2025

Indirizzo per la presentazione delle richieste:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)
Finanziamento speciale per il traffico aereo
3003 Berna
spezialfinanzierung@bazl.admin.ch

Indice

1	Introduzione.....	3
1.1	Obiettivo e scopo dell'aiuto finanziario	3
1.2	Scopo della guida.....	3
1.3	Destinatari della guida.....	3
1.4	Basi giuridiche e ripartizione dei mezzi	3
1.5	Settori di promozione	4
1.6	Criteri che i provvedimenti devono soddisfare per la concessione di contributi	4
2	Presentazione, valutazione e attuazione delle richieste.....	5
3	Richieste	7
3.1	Richiedenti.....	7
3.2	Contenuto delle richieste.....	7
3.3	Esame preliminare (opzionale).....	8
4	Esame delle richieste.....	9
4.1	Verifica della completezza.....	9
4.2	Esame della richiesta in breve	9
4.3	Valutazione dei criteri per la concessione di contributi.....	10
4.4	Esame e calcolo dei costi computabili.....	12
4.5	Determinazione dell'importo dell'aiuto finanziario	13
4.6	Verifica della capacità di finanziamento	14
4.7	Obbligo di informare, accesso ai luoghi	15
5	Decisione	15
5.1	Decisione positiva	15
5.2	Decisione negativa	15
5.3	Ricorso	15
5.4	Durata di validità.....	15
5.5	Condizioni stabilite nella decisione di assegnazione.....	16
6	Rapporti.....	17
6.1	Rapporti in vista del controllo dei risultati (obbligatori per tutti).....	17
6.2	Rapporti sullo stato di avanzamento del progetto (opzionali).....	17
7	Pagamento	18
7.1	Pagamento finale	18
7.2	Pagamento parziale	18
8	Restituzione	18
9	Spese procedurali	19
10	Entrata in vigore	19

1 Introduzione

1.1 Obiettivo e scopo dell'aiuto finanziario

L'aeronautica svizzera ha una straordinaria importanza economica per il nostro Paese: essa è, infatti, un elemento centrale della politica economica estera e un fattore di sviluppo nazionale. Per questo motivo, occorre promuoverne la competitività.

Il finanziamento speciale per il traffico aereo (di seguito denominato «FSTA») permette alla Confederazione di sostenere finanziariamente provvedimenti che rientrano in tre specifici campi di applicazione e contribuisce all'attuazione degli obiettivi nazionali in materia di politica aeronautica.

Gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione nell'ambito del FSTA sono finalizzati a (a) limitare gli effetti del traffico aereo sull'ambiente, (b) potenziare la prevenzione di atti illeciti compiuti contro il traffico aereo (security) e (c) promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo (safety).

1.2 Scopo della guida

La presente guida disciplina la procedura di presentazione delle richieste per l'ottenimento di aiuti finanziari nell'ambito del FSTA. In essa sono illustrati i criteri per la concessione dei contributi (cap. 1); la preparazione, la presentazione e il trattamento delle richieste (cap. 2 e 3); l'esame delle richieste e le modalità di finanziamento dei provvedimenti (cap. 4); la decisione (cap. 5); le procedure per l'attuazione del provvedimento, in particolare la presentazione di rapporti (cap. 6); il pagamento (cap. 7); la restituzione (cap. 8) e le spese procedurali (cap. 9).

1.3 Destinatari della guida

La presente guida si rivolge a coloro che richiedono alla Confederazione aiuti finanziari nell'ambito del FSTA. Viene pubblicata e condivisa con le parti interessate.

1.4 Basi giuridiche e ripartizione dei mezzi

Basi giuridiche

- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1);
- Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2);
- Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA; RS 725.116.22).

Ripartizione dei mezzi: i mezzi sono suddivisi secondo la seguente chiave di ripartizione: ambiente (dal 12.5 al 25 %), security (dal 12.5 al 25 %) e safety (dal 50 al 75 %). Secondo l'articolo 5 OMinTA, un programma pluriennale (disponibile sulla pagina web del finanziamento speciale del traffico aereo) definisce le aliquote massime e fissa le corrispondenti priorità per i contributi dei provvedimenti.

I contributi vengono concessi in qualità di aiuti finanziari sotto forma di prestazioni in denaro non rimborsabili (contributi a fondo perso), su domanda e nei limiti dei mezzi disponibili. Il finanziamento speciale non è un fondo: i crediti vanno nuovamente richiesti e concessi ogni anno. È comunque fatta salva la concessione di crediti da parte delle Camere federali. Non sussiste alcun diritto alla concessione dei contributi.

1.5 Settori di promozione

Secondo quanto previsto agli articoli 37d, 37e e 37f LUMin, la Confederazione promuove unicamente provvedimenti rientranti nell'ambito di categorie specifiche e definite nei settori dell'ambiente, della security e della safety.

1.6 Criteri che i provvedimenti devono soddisfare per la concessione di contributi

Per essere sostenuti, i provvedimenti devono soddisfare i seguenti requisiti di base, ovvero devono:

- rientrare nel campo di applicazione degli articoli 37d–37f LUMin;
- essere adeguati ¹ ed efficaci²;
- conseguire i loro effetti e apportare i loro benefici in Svizzera;
- attuati in modo economicamente efficiente³;
- non poter essere debitamente adempiuti senza l'aiuto finanziario della Confederazione.

In conformità con la Legge sui sussidi (LSU), vengono concessi i contributi per l'adempimento di attività scelte dal beneficiario stesso (requisito della volontarietà). Dal punto di vista giuridico, il potenziale beneficiario di aiuti finanziari è libero di decidere se intende svolgere o meno l'attività sovvenzionata (carattere facoltativo del provvedimento). I provvedimenti che vanno al di là degli obblighi minimi prescritti per legge soddisfano il criterio della volontarietà.

¹ Cfr. cap. 4.3 (b1).

² Cfr. cap. 4.3 (b2).

³ Cfr. cap. 4.3 (e).

2 Presentazione, valutazione e attuazione delle richieste

L'UFAC tratta le richieste di aiuti finanziari nell'ambito del FSTA entro un anno civile dalla scadenza del termine di invio annuale. Da fine 2016, tale scadenza è fissata al 30 novembre di ogni anno. La procedura si conclude con la notifica della decisione di assegnazione o con la reiezione (eventualmente, al termine di una procedura di ricorso) o con il ritiro della richiesta.

La seguente tabella illustra le fasi principali delle procedure di presentazione, valutazione e attuazione delle richieste.

Preparazione e presentazione delle richieste			
Procedura	Descrizione	Responsabilità	Scadenza
Autovalutazione dei criteri che permettono l'ottenimento di contributi → Cap. 4.3	La/Il richiedente deve valutare se il provvedimento soddisfa i criteri per la concessione dei contributi da parte della Confederazione (e, se del caso, esaminare i fattori che incidono sull'importo degli aiuti finanziari). L'UFAC lo informa sulle modalità da rispettare (basi giuridiche e procedura).	Richiedente UFAC	continua
Esame preliminare (opzionale) → Cap. 3.3	La/Il richiedente definisce il provvedimento per cui chiede un aiuto finanziario e invia all'UFAC una richiesta di esame preliminare. Dopo aver esaminato il modulo, l'UFAC invita il/la richiedente a una riunione (di norma a fine settembre), durante la quale può presentare il provvedimento e si possono discutere le questioni in sospeso. Se l'esame del modulo dovesse risultare negativo o nel caso non fosse ritenuto necessario, l'UFAC può rinunciare a organizzare una riunione.	Richiedente UFAC	31 agosto
Richieste → Cap. 3	La/Il richiedente definisce il provvedimento per cui chiede un aiuto finanziario e invia all'UFAC una richiesta di contributi nell'ambito del FSTA. L'UFAC registra la richiesta di contributi e invia alla/al richiedente una conferma di ricezione.	Richiedente UFAC	30 novembre

Valutazione delle richieste			
Procedura	Descrizione	Responsabilità	Scadenza
Verifica della completezza della documentazione → Cap. 4.1	L'UFAC verifica la completezza della richiesta di contributi. In caso di dati mancanti, l'UFAC può respingere la richiesta.	UFAC	
Esame delle richieste → Cap. 4	L'esame della richiesta comprende la valutazione dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> – criteri per la concessione dei contributi; – costi computabili; – importo dell'aiuto finanziario; – fondi disponibili per il finanziamento del provvedimento e, eventualmente, suo grado di priorità. 	UFAC con la collaborazione dell'AFF in caso di richiesta di contributi > 5 milioni di franchi.	Gennaio –luglio dell'anno successivo
Decisione → Cap. 5	L'UFAC accetta o respinge la richiesta mediante decisione.	UFAC	Di regola, in agosto / settembre dell'anno successivo
Accettazione o ricorso → Cap. 5.3	La/Il richiedente comunica all'UFAC per iscritto se accetta la decisione o, eventualmente, adisce le vie legali.	Richiedente	30 giorni dopo la decisione

Attuazione delle richieste			
Procedura	Descrizione	Responsabilità	Scadenza
Rapporto e pagamento → Cap. 6 e 7	Per ogni pagamento è necessario un rapporto, che deve essere effettuato in conformità con la decisione. Dopo la verifica del rapporto e del conteggio finali, l'UFAC versa l'ultimo aiuto finanziario.	Richiedente UFAC	Pagamento entro 6 mesi dalla ricezione del rapporto
Controllo e restituzione → Cap. 7 e 8	Se necessario, durante l'attuazione e dopo la conclusione del progetto, l'UFAC può controllare, in qualsiasi momento, il rispetto delle condizioni stabilite dalla decisione e verificare i diritti alla restituzione.	UFAC	continua

3 Richieste

Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto su domanda. Coloro che pianificano un determinato provvedimento, devono inviare una richiesta di contributi al seguente indirizzo:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)
Finanziamento speciale per il traffico aereo
3003 Berna
e-mail: spezialfinanzierung@bazl.admin.ch

Ai sensi del capitolo 3.2, tutti i documenti per la richiesta devono essere inviati in formato *elettronico*. L'apposito modulo e il documento indicante i dati di base, corredati da firma giuridicamente valida, devono essere spediti anche in *formato cartaceo*.

- Qualora i documenti fossero incompleti, l'UFAC si riserva il diritto di respingere la richiesta senza verificarla.
- Prima di presentare la richiesta, la/il richiedente deve verificare se il provvedimento che intende realizzare soddisfa le condizioni e i requisiti minimi contemplati al capitolo 4.3.
- La/Il richiedente può anche chiedere un esame preliminare non vincolante⁴.
- Le informazioni contenute nella richiesta devono corrispondere al vero: false informazioni possono avere come conseguenza la reiezione della richiesta o l'obbligo di restituire i sussidi.

3.1 Richiedenti

Possono presentare una richiesta di contributi tutti coloro cui compete la decisione relativa all'attuazione di provvedimenti concreti e che ne assumono il rischio finanziario e la responsabilità, come gli operatori del settore aeronautico, i centri di formazione e di ricerca, le associazioni, le comunità di interessi, ecc..

3.2 Contenuto delle richieste

Affinché una richiesta di contributi possa essere trattata dall'UFAC, occorre inviare la seguente documentazione:

- modulo "Presentazione di richieste per il finanziamento di provvedimenti nel traffico aereo" o modulo programma di prevenzione degli incidenti, che contiene:
 - informazioni finanziarie e amministrative relative alla/al richiedente (cap. 1);
 - informazioni relative al provvedimento (cap. 2);
 - pianificazione del progetto (cap. 3);
 - informazioni complementari (cap. 4);
- il modulo di richiesta è da inoltrare per posta in formato cartaceo (con firma giuridicamente valida) e per e-mail in formato elettronico (documento PDF);
- il foglio indicante i dati principali della/del richiedente è da inoltrare per posta in formato cartaceo (con firma giuridicamente valida) e per e-mail in formato elettronico (documento Excel);

⁴ Cfr. cap. 3.3.

- documenti complementari obbligatori costituiti da (vedi elenco riassuntivo nella penultima ed ultima pagina del modulo di richiesta:
 - copia delle revisioni del bilancio e del conto economico dell'impresa degli ultimi tre anni o, nel caso di persone private, la copia delle ultime due dichiarazioni d'imposta. Inoltre, nel caso delle filiali, devono essere allegate anche le informazioni finanziarie dell'impresa principale (cap. 1). Eccezione: le/i richiedenti che utilizzano il modulo di richiesta per programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo, non devono inoltrare le copie delle revisioni del bilancio e del conto economico;
 - file Excel «Bilancio e conto economico» debitamente compilato e inviato all'UFAC in formato elettronico (cap. 1). Eccezione: le/i richiedenti che utilizzano il modulo di richiesta per programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo, non devono inoltrare il file Excel «Bilancio e conto economico»;
 - Copia recente dell'estratto del registro di commercio o per le associazioni, una copia degli statuti dell'associazione (cap. 1);
 - documenti comprovanti l'efficacia del provvedimento (cap. 2.6);
 - offerte per le prestazioni di terzi così come motivazione delle prestazioni di lavoro interne;
 - conto di previsione (documento Excel per e-mail): presentazione dettagliata dei costi richiesti e delle entrate attese (cap. 3.5);
 - documenti che consentono di controllare i risultati del provvedimento (cap. 3.6).

- documenti complementari, se necessari:
 - documenti utili in relazione alla descrizione dettagliata e alle informazioni di base del provvedimento (cap. 2.5);
 - documenti utili in relazione all'attuazione del provvedimento (cap. 3.1);
 - piano di finanziamento (cap. 3.2.1);
 - attestazioni di altri sussidi e contributi d'incentivazione (cap. 3.3);
 - pareri e autorizzazioni ufficiali (cap. 4.1);
 - perizie (cap. 4.1);
 - una copia attuale dell'attestazione dell'ufficio di esecuzione competente (se richiesto dall'UFAC).

Gli effetti perseguiti dal provvedimento (i risultati attesi) costituiscono un'informazione fondamentale e obbligatoria, da *quantificare nel modo più concreto possibile* e determinante per stabilire l'importo dell'aiuto finanziario e di eventuali restituzioni in caso di non raggiungimento dell'effetto (o del risultato) auspicato. Di regola, tale effetto (o risultato) viene stabilito nella decisione di assegnazione.

3.3 Esame preliminare (opzionale)

Se lo desidera, la/il richiedente può inviare all'UFAC una richiesta semplificata per ottenere una valutazione preliminare del suo provvedimento che gli permetta di sapere se quest'ultimo soddisfa i criteri per la concessione dei contributi. La presentazione di una richiesta di esame preliminare permette al/alla richiedente di ricevere, con un onere minimo, un'indicazione relativa alle possibilità che il suo provvedimento sia finanziato e, se del caso, di ricevere indicazioni su come migliorare la qualità della richiesta.

Tuttavia, dato che l'esame preliminare si basa su informazioni sommarie, il suo esito non è giuridicamente vincolante. Dopo aver esaminato il modulo, l'UFAC invita il/la richiedente a una riunione (di norma a fine settembre), durante la quale può presentare il provvedimento e si possono discutere le questioni in sospeso. Se l'esame del modulo dovesse risultare negativo o nel caso non fosse ritenuto necessario, l'UFAC può rinunciare a organizzare una riunione. Le richieste di esame preliminare possono venir inoltrate entro il 31 agosto di ogni anno.

Affinché possa essere trattata dall'UFAC, la richiesta di esame preliminare deve comprendere:

- modulo per la presentazione di richieste semplificate per il finanziamento speciale di provvedimenti nel traffico aereo (esame preliminare), che contiene:
 - informazioni relative alla/al richiedente (K-A);
 - informazioni relative al provvedimento (K-B);
 - informazioni relative agli effetti del provvedimento (K-B);
 - informazioni complementari (K-B).
- documenti complementari⁵:
 - documenti utili in relazione alla descrizione del provvedimento;
 - documenti che comprovano l'efficacia del provvedimento.

4 Esame delle richieste

Il trattamento e la valutazione di una richiesta inviata entro il termine stabilito dipende dal numero e dalla complessità delle altre, nonché da ulteriori questioni politiche. Alla/Al richiedente non può essere assicurato alcun termine ultimo per il trattamento della richiesta.

Le richieste vengono valutate ed esaminate sulla base delle direttive interne dell'UFAC in materia di finanziamento, che ne garantiscono il trattamento uniforme. Secondo l'articolo 10 capoverso 2 OMinTA, l'UFAC si pronuncia sulla richiesta di contributo mediante decisione d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), se il contributo richiesto supera i 5 milioni di franchi.

Le richieste vengono valutate nel rispetto della seguente procedura.

4.1 Verifica della completezza

L'UFAC verifica la completezza delle richieste dopo la ricezione. Una richiesta è considerata completa se è corredata di tutti i documenti elencati al capitolo 3.2.

Qualora la documentazione presentata fosse incompleta, l'UFAC si riserva il diritto di respingere la domanda.

4.2 Esame della richiesta in breve

L'esame vero e proprio della richiesta comprende la valutazione dei criteri per la concessione dei contributi, il calcolo dei costi computabili, la fissazione dell'importo degli aiuti finanziari e la verifica dei fondi disponibili per il finanziamento (eventualmente, la definizione di un ordine di priorità).

Affinché l'UFAC possa verificare tutte le autorizzazioni e le convenzioni necessarie, la/il richiedente è tenuta/o ad allegare tali documenti alla richiesta o a informare l'Ufficio dello stato d'avanzamento della procedura per il loro ottenimento.

⁵ Se disponibili.

La solvibilità della/del richiedente viene verificata attraverso l'esame del conto annuale della sua impresa. La/Il richiedente è tenuta/o, inoltre, a dichiarare nel modulo che non è coinvolta/o in alcuna procedura di esecuzione, di liquidazione del fallimento o simili.

Sostanzialmente si parte dal presupposto che la/il richiedente fornisca tutte le informazioni necessarie per la valutazione della sua richiesta. Alcune di queste verranno verificate da esperti dell'UFAC e/o da periti esterni (con garanzia di riservatezza).

4.3 Valutazione dei criteri per la concessione di contributi

Nell'ambito dell'esame dei criteri per la concessione di contributi viene verificato che il provvedimento (a) rientri nel campo di applicazione degli articoli 37d–37f LUMin, (b) (b1) sia adeguato e (b2) efficace, (c) consegua i suoi effetti e apporti i suoi benefici in Svizzera, d) sia interamente o parzialmente volontario (volontarietà) e (e) sia economicamente efficiente.

Se tutti i criteri sono soddisfatti, il provvedimento può essere preso in considerazione per un eventuale finanziamento. In caso contrario, invece, la richiesta viene respinta.

(a) Criterio del campo di applicazione

Conformemente agli articoli 37d, 37e e 37f LUMin, la Confederazione promuove unicamente provvedimenti che rientrano in specifici settori quali la protezione ambientale, security e la safety.

Il provvedimento è valutato positivamente se appartiene a uno dei suddetti campi di applicazione e negativamente in caso contrario.

(b1) Criterio dell'adeguatezza

Un provvedimento è considerato adeguato se permette di raggiungere l'obiettivo prioritario del campo di applicazione considerato (limitare gli effetti del traffico aereo sull'ambiente, potenziare la prevenzione di atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo). Sulla valutazione possono incidere negativamente eventuali ripercussioni negative del provvedimento su altri campi di applicazione (ad es. un provvedimento positivo per la safety può avere ripercussioni negative sull'ambiente o sulla security).

Il provvedimento è valutato positivamente se è adeguato e negativamente se non lo è (o non lo è a sufficienza).

(b2) Criterio dell'efficacia

Un provvedimento è efficace quando permette di raggiungere il risultato concreto perseguito. Il grado di raggiungimento dell'obiettivo del provvedimento corrisponde alla differenza tra il risultato ottenuto e quello perseguito ed è utile per il controllo dei risultati⁶. Confrontando i risultati perseguiti da diversi provvedimenti, tra di loro e con valori empirici generali, è possibile valutare e misurare approssimativamente, sulla base di una scala, l'efficacia dei provvedimenti. Più la/il richiedente sarà in grado di dimostrare chiaramente l'efficacia di un provvedimento, maggiori saranno le possibilità di ottenere una valutazione positiva della domanda. Esempio per l'ambito protezione dell'ambiente: nell'ambito delle emissioni di sostanze nocive e del clima, le emissioni e gli altri impatti ambientali devono essere presi in considerazione per l'intero ciclo di vita. Nel caso di carburanti alternativi, questo include per esempio oltre alle emissioni legate direttamente alle operazioni di volo anche la produzione e il trasporto dei carburanti. Nel caso di sistemi per l'accumulazione di energia, per esempio batterie per l'elettromobilità, questo include anche l'impatto ambientale della produzione delle batterie e le emissioni prodotte per fabbricare l'elettricità che viene utilizzata per ricaricare le batterie.

Il provvedimento riceve una valutazione positiva se è efficace (molto, poco o mediamente) o negativa (se non lo è sufficientemente o per niente).

La valutazione dell'efficacia del provvedimento esaminato ha ripercussioni sull'importo dell'aiuto finanziario⁷ e può anche essere impiegata come criterio decisionale al momento della definizione dell'ordine di priorità (verifica della capacità di finanziamento⁸).

(c) Criterio della territorialità

Il provvedimento deve apportare effetti positivi o benefici in Svizzera. L'UFAC valuta questo criterio sulla base dei documenti che gli sono stati inviati, nonché dei pareri degli esperti, di valori empirici, ecc.

La valutazione finale dei benefici locali è positiva se il provvedimento ha effetti in Svizzera (effetti parzialmente o esclusivamente locali) o negativa (effetti locali marginali o assenti). Per esigenze legate alla politica aeronautica, anche un provvedimento con effetti marginali in Svizzera può avere una valutazione positiva.

(d) Criterio della volontarietà

In linea di massima, a beneficiare del sostegno economico sono solo i provvedimenti alla cui attuazione la/il richiedente non è tenuta/o giuridicamente (ad es. perché sancito per mezzo di legge, ordinanza, decisione, ordinanza del giudice). La/Il potenziale beneficiaria/o di aiuti finanziari deve poter decidere liberamente se intende svolgere o meno l'attività sovvenzionata (provvedimento su base volontaria).

I provvedimenti che vanno al di là degli obblighi giuridici minimi, soddisfano il criterio della volontarietà. Il provvedimento è costituito da un *elemento obbligatorio* (ad es. recinzione del perimetro aeroportuale) e da un *elemento volontario* (ad es. recinzione elettronica). Solo quello volontario può beneficiare di aiuti finanziari.

⁶ Cfr. cap. 6.1.

⁷ Cfr. cap. 4.5.

⁸ Cfr. cap. 4.6.

Attenzione: al momento della valutazione della richiesta, si può tenere conto solo della parte del provvedimento per la cui attuazione non sussiste alcun obbligo («elemento volontario»). Una descrizione separata dell'elemento volontario è fondamentale.

Il provvedimento è valutato positivamente se è parzialmente o interamente volontario. La valutazione è, invece, negativa nel caso contrario.

(e) Criterio dell'efficienza economica

Dalla valutazione deve risultare che il provvedimento è economicamente efficiente. Un provvedimento è considerato tale quando presenta un buon rapporto tra input (mezzi finanziari impiegati) e output (risultato concreto del provvedimento), ovvero quando si raggiunge un buon risultato con l'impiego di pochi mezzi finanziari. Confrontando i risultati perseguiti da diversi provvedimenti, tra di loro e con valori empirici generali, è possibile valutare e misurare approssimativamente, sulla base di una scala, l'efficienza economica dei provvedimenti. Se un provvedimento non soddisfa il criterio dell'efficienza economica, la richiesta di contributi può essere respinta, anche se le risorse disponibili non sono esaurite. Quest'esigenza garantisce che i mezzi previsti dal FSTA siano impiegati solo per i provvedimenti che presentano un buon rapporto tra mezzi impiegati e risultato ottenuto.

Il provvedimento riceve una valutazione positiva se è economicamente efficiente o negativa se non lo è a sufficienza.

La valutazione dell'efficienza economica del provvedimento può anche essere impiegata come criterio decisionale al momento della definizione dell'ordine di priorità (verifica della capacità di finanziamento⁹).

4.4 Esame e calcolo dei costi computabili

Il FSTA non copre i costi complessivi del provvedimento, ma solo una parte di quelli computabili, che l'UFAC stabilisce caso per caso.

Di regola, sono considerati come tali solo i costi direttamente necessari per l'adeguata elaborazione o attuazione del provvedimento. Se i costi complessivi o singoli elementi dei costi superano l'importo usuale ottenuto da progetti analoghi, i costi computabili possono essere decurtati di conseguenza. Se i costi per i provvedimenti ricorrenti restano più o meno costanti, quelli computabili possono essere determinati empiricamente.

Nel caso di provvedimenti costituiti da un elemento obbligatorio e da uno volontario, la/il richiedente deve descrivere separatamente i costi relativi all'«elemento volontario», pena la non valutazione della richiesta¹⁰.

La/Il richiedente è tenuta/o a dichiarare nel conto di previsione le entrate e le uscite minori legate al progetto.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web del finanziamento speciale del traffico aereo nel documento «3.5-1 Conto di previsione solo pagamento finale» e rispettivamente nel documento «3.5-2 Conto di previsione con pagamenti parziali» (foglio «Istruzioni»).

⁹ Cfr. cap. 4.6.

¹⁰ Cfr. cap. 4.3 (d).

4.5 Determinazione dell'importo dell'aiuto finanziario

L'importo dell'aiuto finanziario è determinato tenendo conto delle aliquote massime, dei costi computabili e di altri fattori che incidono sull'ammontare del contributo.

Costi computabili e aliquote massime: le aliquote massime fissate nel programma pluriennale stabiliscono la percentuale dell'importo massimo dei contributi della Confederazione applicabile ai costi computabili per le varie categorie di provvedimenti.

Fattori che incidono sull'importo dei contributi: l'importo dei singoli contributi è inoltre calcolato in base: ai benefici del provvedimento in relazione all'obiettivo del corrispondente campo di applicazione, alla capacità economica della/del richiedente e all'interesse proprio della/del richiedente.

- *Efficacia del provvedimento in relazione all'obiettivo del corrispondente campo di applicazione:* i benefici del provvedimento sono valutati sulla base dell'efficacia e degli effetti positivi del provvedimento a livello locale¹¹. Quanto maggiori saranno, tanto più elevato sarà l'importo dell'aiuto finanziario.
- *Capacità economica della/del richiedente:* la sua valutazione si basa sui documenti finanziari presentati e sulle informazioni accessibili al pubblico. Quanto maggiore è la capacità economica della/del richiedente, tanto minore sarà l'aiuto finanziario.
- *Interesse proprio della/del richiedente:* l'interesse politico e operativo proprio viene valutato sulla base dell'esame dei documenti inviati e del risultato dell'esame della richiesta. Quanto maggiore è l'interesse proprio della/del richiedente, tanto minore sarà l'aiuto finanziario.

Riduzione dell'aiuto finanziario: la Confederazione riduce i suoi aiuti finanziari se, sommati ad altre prestazioni pubbliche e/o alle entrate del provvedimento, superano i costi computabili.

Durata: i contributi sono concessi sulla base dei mezzi disponibili nell'anno civile considerato. Non sono però garantiti negli anni civili successivi.

Rincaro: i costi alla data dell'invio della richiesta sono determinanti per la fatturazione. L'UFAC non si fa carico del rincaro dei costi del provvedimento.

Fondi propri: la differenza tra i costi effettivi del provvedimento e i contributi versati dalla Confederazione deve essere finanziata dalla/dal richiedente. Nel caso in cui la differenza sia finanziata da terzi, l'UFAC deve esserne tenuto al corrente.

Per poter verificare la disponibilità del capitale proprio necessario, l'UFAC può chiedere alla/al richiedente di inviargli il suo conto annuale rivisto e aggiornato alla data della fatturazione.

Garanzie: in caso di fondati dubbi sulla sua capacità di finanziamento, la/il richiedente può essere obbligata/o a disporre di una garanzia ipotecaria o bancaria a favore della Confederazione.

¹¹ Cfr. cap. 4.3 (b2) e (c).

4.6 Verifica della capacità di finanziamento

Gli aiuti finanziari per i provvedimenti che soddisfano i criteri per la concessione di contributi possono essere accordati solo se i fondi a disposizione sono sufficienti. L'ammontare dei mezzi a disposizione dipende dai proventi dell'imposta sugli oli minerali, dalla chiave di ripartizione e dal credito concesso annualmente dal Parlamento. La chiave di ripartizione dei mezzi in tre campi di applicazione è stabilita per legge (cfr. cap. 1.4, «Ripartizione dei mezzi»).

a) *Finanziamento totale nel campo di applicazione considerato*

Se i mezzi disponibili per l'anno in questione eccedono l'importo complessivo dei contributi richiesti nel campo di applicazione considerato e meritevoli di contributi, il finanziamento è garantito e i contributi possono essere concessi senza ulteriori considerazioni.

b) *Finanziamento parziale nel campo di applicazione considerato*

Se la somma di tutti gli aiuti finanziari da destinare a provvedimenti che soddisfano i criteri per la concessione di contributi eccede i mezzi disponibili per l'anno in questione per il campo di applicazione considerato, il finanziamento viene garantito solo parzialmente e i contributi possono essere concessi solo tenendo conto dei seguenti punti.

Opzione 1 - deroga alla chiave di ripartizione stabilita per legge: in virtù degli articoli 37a capoverso 2 LUMin e dell'articolo 3 capoverso 2 OMinTA, l'UFAC può derogarvi temporaneamente (a) per sostenere evoluzioni importanti, soprattutto giuridiche e tecnologiche, all'interno dei tre campi di applicazione o (b) in caso di eventi eccezionali che rendono necessari provvedimenti immediati a favore della sicurezza e della protezione dell'ambiente nel settore del traffico aereo. La chiave di ripartizione deve però essere rispettata per 12 anni.

Opzione 2 - definizione di un ordine di priorità: nel caso in cui i mezzi vengano esauriti in tutti e tre i campi di applicazione, o se il rispetto della chiave di ripartizione non permette più alcuna deroga, non sarà più possibile approvare tutte le richieste. In questo caso, occorrerà stabilire un ordine di priorità, tenendo conto dei criteri di seguito elencati:

1. *priorità definite nel programma pluriennale:* le priorità definite nel programma pluriennale stabiliscono a quali categorie di provvedimenti bisogna dare la precedenza nel periodo di pianificazione se i mezzi disponibili sono insufficienti;
2. *efficacia del provvedimento:* i provvedimenti che presentano un'elevata efficacia hanno la precedenza;
3. *urgenza:* quando un provvedimento è molto urgente, adeguato ed efficace dal punto di vista della politica aeronautica e soddisfa un interesse nazionale preponderante, si deve poter derogare alla regola delle priorità stabilita nel programma pluriennale. Tale interesse sussiste quando il raggiungimento dell'obiettivo superiore nel campo di applicazione considerato è più importante rispetto ai provvedimenti nei settori prioritari. La deroga è possibile, ad esempio, per il sostegno di importanti innovazioni in questi tre campi di applicazione o in seguito al verificarsi di eventi eccezionali che rendono necessari provvedimenti di sicurezza immediati. Tali deroghe vengono stabilite nel momento in cui la Direzione dell'Ufficio stabilisce l'ordine di priorità;
4. *efficienza economica:* se, tenuto conto dei tre criteri di cui sopra, il finanziamento continua a non essere garantito, i provvedimenti aventi un'efficienza economica minore vengono stralciati.

4.7 Obbligo di informare, accesso ai luoghi

La/Il richiedente deve fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie alla valutazione. L'UFAC può ricorrere a consulenti esterni per verificare la plausibilità di alcune informazioni e può richiedere ulteriori documenti, in particolare per valutare la solvibilità della/del richiedente e per verificare l'adeguatezza, l'efficacia e il costo del provvedimento.

Secondo l'articolo 15c LSu, la/il richiedente deve autorizzare l'autorità competente a esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione di aiuti finanziari e indennità, in modo tale da permettere all'UFAC di svolgere i controlli necessari e di chiarire gli eventuali diritti alla restituzione.

5 Decisione

La decisione in merito alle richieste inviate viene emessa in base all'esame e alla valutazione descritti nei capitoli precedenti.

5.1 Decisione positiva

In caso di approvazione di un finanziamento parziale, l'UFAC emette una decisione di assegnazione non soggetta al pagamento di spese. Nella decisione sono definite le condizioni formali e materiali attraverso le quali la Confederazione concede gli aiuti finanziari (ad es. basi giuridiche, misure da attuare, periodo di finanziamento, tipo e importo dell'aiuto finanziario e dei costi computabili, aliquota e importo massimo dell'aiuto finanziario, scadenza).

Oltre a disciplinare l'assegnazione dei mezzi finanziari, la decisione fissa anche gli oneri della/del richiedente (ad es. termini, presentazione di rapporti, i presupposti per i pagamenti, le garanzie necessarie, il controllo dei risultati e le possibilità di richiedere la restituzione dei fondi).

La/Il richiedente deve comunicare il proprio consenso in merito entro 30 giorni.

5.2 Decisione negativa

Se la richiesta è respinta, viene emessa una decisione negativa non soggetta al pagamento di spese.

5.3 Ricorso

Conformemente all'indicazione dei rimedi giuridici, la/il richiedente può presentare un ricorso scritto contro la decisione.

5.4 Durata di validità

La decisione di assegnazione ha validità limitata, di regola da uno a tre anni dalla notifica, definita in base al piano di realizzazione del provvedimento e al periodo di pagamento dei contributi. In casi motivati, l'UFAC può prorogare la validità della decisione per massimo due anni.

5.5 Condizioni stabilite nella decisione di assegnazione

Nella decisione di assegnazione sono stabilite le seguenti condizioni:

rapporto: le modalità di presentazione dei rapporti vengono definite caso per caso. In linea di principio, il rapporto deve essere presentato dopo l'attuazione del provvedimento (controllo dei risultati) o, in casi eccezionali, anche durante la fase preparatoria e/o la realizzazione del provvedimento (stato d'avanzamento)¹²;

modifiche del provvedimento: eventuali modifiche importanti apportate al provvedimento rispetto al progetto annunciato nella richiesta di finanziamento, che modificano gli effetti perseguiti o le cifre del preventivo, devono essere comunicate senza indugio all'UFAC, che deve esprimere il suo accordo. Un cambiamento sostanziale dell'efficacia può portare a una modifica dell'aliquota di contribuzione. Un incremento dei costi non richiesto in anticipo non sarà computabile (art. 15 e 27 LSu);

obbligo di informare: la/il richiedente è tenuta/o a fornire in ogni momento le informazioni e i documenti richiesti dall'UFAC in merito al provvedimento;

restituzione: la Confederazione può esigere la restituzione totale o parziale del contributo versato quando il provvedimento è abbandonato anzitempo, l'oggetto dell'aiuto finanziario non corrisponde più allo scopo originariamente stabilito, le disposizioni della decisione non vengono osservate, le condizioni stabilite non vengono adempiute o gli effetti perseguiti non vengono raggiunti o vengono raggiunti solo in parte (elenco non esaustivo).

Sugli importi da restituire la Confederazione riscuote un interesse annuo del 5 per cento a decorrere dal loro versamento (art. 30 cpv. 3 LSu);

alienazione (caso particolare): in caso di alienazione di impianti, l'UFAC può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione, se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi della/del beneficiaria/o (art. 29 LSu). Se l'acquirente rifiuta di assumere gli obblighi contratti dalla/del precedente proprietaria/o, l'UFAC può richiedere a quest'ultimo la restituzione degli aiuti finanziari versati¹³;

prova relativa al capitale proprio: la/il richiedente deve partecipare al finanziamento del provvedimento con capitale proprio, che deve essere disponibile al momento dell'emissione delle fatture. In tal modo si garantisce che la/il richiedente si assuma una parte dei rischi legati al finanziamento del provvedimento. L'UFAC può chiedergli di inviare il suo conto annuale rivisto (o un altro documento pertinente) al momento della fatturazione;

garanzie (caso eccezionale): l'UFAC può richiedere che siano fornite garanzie al fine di limitare i rischi assunti dalla Confederazione. Per la sicurezza dei contributi a fondo perso, la/il richiedente può essere obbligata/o a disporre a favore della Confederazione di una garanzia ipotecaria o bancaria di un istituto di credito con rating A pari all'intero importo dell'aiuto finanziario. Un'eventuale prova della garanzia deve essere fornita prima del pagamento delle fatture.

¹² Cfr. cap. 6.

¹³ Cfr. cap. 8.

6 Rapporti

6.1 Rapporti in vista del controllo dei risultati (obbligatori per tutti)

Nelle decisioni di assegnazione, alla/al richiedente viene chiesto di fornire informazioni che permettano di verificare se il provvedimento ha raggiunto gli effetti (o i risultati) perseguiti. Il controllo dei risultati può essere effettuato una sola volta (dopo la conclusione del provvedimento) o in modo continuativo (nel caso di provvedimenti con fasi intermedie).

Inoltre, la/il richiedente deve comunicare all'UFAC il completamento / l'implementazione del provvedimento.

6.2 Rapporti sullo stato di avanzamento del progetto (opzionali)

Nelle decisioni di assegnazione può essere richiesto alla/al richiedente di presentare anche rapporti parziali sullo stato di avanzamento del progetto, oltre a quelli relativi al controllo dei risultati. Questo vale in particolare nel caso di provvedimenti con aiuti finanziari elevati oppure per i quali sono concessi pagamenti parziali.

Di norma, i rapporti sullo stato di avanzamento del progetto vanno forniti con cadenza almeno semestrale (due volte l'anno) e devono contenere informazioni sui seguenti punti:

- *calendario*: valutazione dello stato attuale del progetto, motivazione di eventuali ritardi, indicazione degli elementi critici;
- *fasi intermedie*: rapporto intermedio relativo alle fasi significative. I risultati (intermedi) raggiunti e la valutazione dello svolgimento del progetto devono essere menzionati esplicitamente, includendo eventuali rischi e imprevisti che potrebbero influire negativamente sul conseguimento dell'obiettivo del provvedimento;
- *costi*: costi insorti, ripartiti secondo le voci indicate nel preventivo, indicazioni sul rispetto dei costi preventivati, documentazione dettagliata e motivazione di un loro eventuale superamento;

7 Pagamento

Gli aiuti finanziari vengono corrisposti solo dopo la valutazione positiva del rapporto. In questo contesto, viene verificato se il provvedimento (parziale) realizzato corrisponde a quello della richiesta originaria e se le condizioni sono state rispettate (in particolare, controllo dei risultati). Sia nel conteggio finale, sia in quello parziale, tutti i costi vanno comprovati mediante i giustificativi corrispondenti (ad es. fatture, documento attestante il numero delle ore). I contributi accordati dalla Confederazione vengono versati nell'ambito dei crediti di pagamento annuali. È fatta salva l'approvazione del credito da parte delle Camere federali.

7.1 Pagamento finale

La/Il richiedente dei contributi invia all'UFAC il conteggio finale definitivo, strutturato secondo le voci indicate nella decisione. A tal fine, la/il richiedente riceve il modello per il conteggio parziale/finale con la decisione. La validità della decisione è limitata nel tempo, le scadenze definite nella decisione devono essere rispettate. L'UFAC si riserva il diritto di consultare ulteriori documenti rilevanti ai fini della verifica dei conteggi finali (art. 15c LSu).

L'aiuto finanziario è esigibile 6 mesi dopo la presentazione del conteggio finale all'UFAC. Se l'autorità competente non corrisponde l'aiuto finanziario alla/al richiedente entro i 60 giorni successivi alla scadenza, si applica un interesse di mora del 5 per cento (art. 24 LSu).

7.2 Pagamento parziale

Pagamenti parziali pari al massimo all'80 per cento degli aiuti finanziari possono essere concessi su domanda in base allo stadio dell'attuazione e del pagamento delle fatture. La concessione di pagamenti parziali è subordinata alla presentazione di rapporti (cfr. cap 6.2).

8 Restituzione

Inadempienza totale o parziale delle condizioni stabilite: in caso di violazione delle disposizioni della/e decisione/i (compresa l'inadempienza delle condizioni ivi contemplate), l'UFAC può revocarla/e ed esigere la restituzione dei fondi (art. 28 LSu).

Abbandono anticipato del provvedimento o non raggiungimento degli effetti perseguiti: se un provvedimento è abbandonato prima del termine previsto o se gli effetti attesi nel campo di applicazione considerato (risultati) non sono stati raggiunti, l'UFAC può esigere la restituzione proporzionale dell'aiuto finanziario versato (art. 28 LSu).

Cambiamento di destinazione o alienazione: se l'oggetto del sussidio è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'UFAC può esigere la restituzione immediata dell'aiuto finanziario versato. Nel caso di alienazione, l'UFAC può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione, se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi della/del richiedente (art. 29 LSu).

Revoca di decisioni: l'UFAC revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità, qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fattispecie inesatte o incomplete. Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate.

Altri motivi di restituzione: sono fatti salvi ulteriori motivi di restituzione.

9 Spese procedurali

Di regola, l'UFAC non riscuote emolumenti per l'esame delle richieste di contributi.


In caso di richiesta indebita, dopo il suo ritiro o l'emissione della decisione negativa, alla/al richiedente possono essere fatturate interamente o in parte le spese procedurali (OEm-UFAC). Se la richiesta viene ritirata, gli emolumenti sono stabiliti in una decisione di stralcio.

10 Entrata in vigore

La presente guida entra in vigore il 1° aprile 2025.



Marcel Kägi, Vicedirettore
Co-responsabile Divisione Strategia e
politica aeronautica



Jan Bittel
Co-Caposezione della sezione Affari
economici